

Publicato il 19/02/2020

N. 00329/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2020, proposto da

.....
rappresentata e difesa dall'avv. Livio Neri, con domicilio PEC
come da Registri di Giustizia e presso lo studio del difensore in Milano, viale
Regina Margherita, 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio PEC
come da Registri di Giustizia e presso la sede della predetta Avvocatura in Milano,
via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

previa sospensione:

- del decreto di revoca delle misure di accoglienza della Prefettura di Milano –
Ufficio Territoriale del Governo – Prot. n. 0364140 del 6.11.2019, notificato alla
ricorrente in data 11.11.2019 con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha

revocato le misure di accoglienza in atto erogate nei confronti della stessa (cfr. doc. 2);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la ricorrente, nigeriana, impugna il provvedimento, di estremi specificati in epigrafe, con il quale l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano le ha revocato, ex art. 23/1, lett. a), d. lgs. n. 142/2015, le misure di accoglienza per essersi assentata ingiustificatamente, nelle date (testualmente) 43723, dal Centro di accoglienza di cui è ospite;
- che le giustificazioni prodotte in sede di contraddittorio procedimentale non sono state ritenute meritevoli di positiva valutazione;
- che con il ricorso in epigrafe la ricorrente deduce violazione dell'art. 23/1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 e difetto di motivazione;
- che, in particolare, la ricorrente lamenta innanzitutto l'applicazione al suo caso di una norma che disciplina fattispecie che non si attagliano all'assenza per una notte, motivata, sia pure successivamente, laddove le ipotesi che danno luogo alla revoca sono la mancata presentazione e l'allontanamento;
- che la ricorrente sottolinea la mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, della data in cui è avvenuto l'episodio in questione (la cifra 43723 non è comprensibile);
- che, in secondo luogo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 23, commi 2 e 17,

de d. lgs. n. 142/2015, che impongono, nell'adozione del provvedimento di revoca, di tenere conto di «*esigenze*

particolari» di cui lo straniero è portatore, con particolare riferimento a disturbi psicofisici (doc. 4 e doc. 5 allegati al ricorso) e alle esperienze traumatiche di vario genere elencate nel diciassettesimo comma;

– che, infine, parte ricorrente deduce violazione degli artt. 20 e 21 della Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo al principio di proporzionalità ivi stabilito e non recepito dalla normativa nazionale che prevede come unica sanzione la revoca;

– che il Ministero dell'Interno ha depositato tardivamente, rispetto al termine di cui al comma quinto dell'art. 55 c.p.a., memoria e documenti;

– che all'udienza camerale del 19 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso alle parti, come da verbale, della possibile definizione di essa con sentenza resa in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto:

– che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata;

– che il ricorso è fondato;

– che risultano evidenti la carenza di motivazione e di istruttoria, da un lato per l'incomprensibile indicazione della data in cui si è verificato l'episodio che ha dato luogo alla revoca delle misure di accoglienza, dall'altro per l'omessa considerazione della complessiva situazione della ricorrente, con conseguente violazione delle disposizioni indicate nel primo e nel secondo motivo di ricorso;

– che, soprattutto, la normativa applicata e richiamata nel provvedimento (art. 23/1, lett. a, d. lgs. n. 142/2015) disciplina le ipotesi di mancata presentazione e di allontanamento dal centro di accoglienza, e che nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame, in cui la ricorrente non è rientrata per una notte al centro stesso, affrettandosi poi a spiegare le ragioni della sua condotta e a scusarsi per essa;

– che l'art. 20 della direttiva n. 2013/33/UE, recepita con già citato d. lgs. n. 142/2015, consente di adottare sanzioni e di ridurre o revocare le misure di

accoglienza, purché nel doveroso rispetto dei principi di proporzionalità e di rispetto della dignità umana (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 novembre 2019, nella causa C-233/18);

– che il ricorso va dunque, alla luce delle su esposte considerazioni, accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato;

– che la peculiarità della fattispecie consiglia di compensare le spese di lite, tenuto anche conto dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione che la liquidazione dell'onorario al difensore avverrà con separato decreto e a seguito di presentazione di nota spese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), pronunciando ex art. 60 c.p.a. sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, inclusi gli estremi del provvedimento impugnato.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.